



N. 172 - giugno 2017

A.S. 2755 - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale

Il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati:

- introduce nelle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale;
- consente al giudice di aumentare il risarcimento fino al 50% della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato;
- detta una disciplina transitoria.

Quadro normativo e giurisprudenziale

1. La tipicità del danno non patrimoniale

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come lesione degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica, deriva dal dettato dell'**articolo 2059 del codice civile**. A differenza del danno patrimoniale, quello non patrimoniale è tipico: la disposizione codicistica infatti prevede che esso debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge.

2. Un danno "onnicomprendivo"

Il risarcimento ex articolo 2059 è stato per molto tempo limitata al danno derivante da reato (articolo 185 c.p.), limitazione ritenuta lesiva del prin-

cipio di uguaglianza, discriminando tra danneggiati da illecito penale e da illecito civile. La Cassazione (con le sentenze "gemelle" nn. [8827](#) e [8828 del 2003](#)) ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. vede il **danno non patrimoniale** come **categoria ampia**, comprensiva di ogni ipotesi di danno alla persona e che va quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori della riserva di legge correlata al danno da reato. Infatti, secondo la Cassazione, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p. Una **lettura costituzionalmente orientata** della norma impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile ai specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi. D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale.

Già con la [sentenza n. 88 del 1979](#), la Corte Costituzionale - in relazione all'**espansione del concetto di danno alla persona** - statui che la salute è un "diritto fondamentale, primario ed assoluto dell'individuo, il quale, in virtù del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (articolo 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del combinato tra il medesimo articolo costituzionale e l'articolo 2059 del codice civile".

Ancora la Corte costituzionale ([sentenza n. 233 del 2003](#)) prospettava, "nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (articolo 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".

3. Il danno patrimoniale fra danno biologico e danno morale

L'articolo 2059 non fornisce, tuttavia, una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo come danno morale, per poi accedere a interpretazioni più articolate (distinzione tra danno biologico – considerato come danno alla salute in senso stretto – danno morale, danno esistenziale, ecc.).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione – prima della nota [sentenza n. 26972 del 2008](#) - aveva più volte distinto il danno non patrimoniale in danno biologico e danno morale, prevedendo autonome liquidazioni delle rispettive entità risarcitorie.

Tra le altre, la Cassazione, con la [sentenza n. 11039 del 2006](#), ha affermato che il **danno biologico** - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale,

della persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri.

Mentre la precedente giurisprudenza di legittimità derivava, quindi, la risarcibilità del danno biologico dal diritto al risarcimento per fatto illecito ex articolo 2043 c.c.. (così aggirando la riserva di legge di cui all'articolo 2059 c.c.), tale danno è attualmente fatto rientrare dalla Cassazione nell'ambito del danno non patrimoniale. Il **danno morale**, prosegue la citata [sentenza n. 11039 del 2006](#), costituisce invece, autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona.

Sempre secondo la Cassazione, il **danno esistenziale**, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso, non costituisce una componente o voce né del danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale), né del danno morale soggettivo (dolore o patema d'animo interiore), ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo (Sentenza n. 18199 del 2007).

4. La risarcibilità del danno non patrimoniale

Per il risarcimento del danno non patrimoniale, il dato normativo si è, quindi, rivelato insufficiente a garantire la certezza del diritto rimandando, in generale, alla legge del caso concreto. Le principali disposizioni di riferimento contenute nel codice civile sono:

- L'articolo 2043 c.c. prevede il principio del risarcimento del danno da fatto illecito.
- L'articolo 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (per lungo tempo l'unico caso previsto dalla legge era proprio il risarcimento da reato);
- L'articolo 2056 c.c. prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223 (risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per l'inadempimento o il ritardo nelle obbligazioni), 1226 (liquidazione da parte del giudice con valutazione equitativa del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare) e 1227 (concorso del fatto colposo del creditore). Alcune incertezze sono derivate dall'applicazione dell'articolo 1226 c.c. sulla valutazione equitativa del danno da parte del giudice, quando tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Sempre in base all'articolo 2056 c.c. il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

5. ...e la sua quantificazione

La liquidazione del danno non patrimoniale (che, in quanto equitativo, si presta ontologicamente a interpretazioni difformi) - oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse "sofferenze" suscettibili di risarcimento - è stata costantemente caratterizzata da una notevole **diversità dei criteri di valutazione** da parte degli uffici giudiziari sul territorio (sistemi tabellari "a punto", liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno - biologico, morale, esistenziale - , liquidazione unitaria come danno biologico onnicomprensivo, previsione o meno

di limiti risarcitori massimi e minimi), con il risultato sia di una estrema incertezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento sia di un'applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini (*quantum* diversi di risarcimento liquidati per casi analoghi).

Per l'esigenza di contrapporre uniformità di giudizio alle indicate disparità valutative, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con la [sentenza n. 26972 del 2008](#) - hanno ritenuto il danno non patrimoniale categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Non può, dunque, secondo la Suprema Corte, farsi riferimento a generiche sottocategorie denominate danno morale, "danno esistenziale", danno da perdita parentale, perché si finisce in tal modo per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità. Il rilievo che tale decisione ha rivestito nella giurisprudenza deriva, quindi, dall'aver riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente onnicomprensiva.

Infatti, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito già è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'articolo 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante ([Sentenza n. 500 del 1999](#)). Al contrario quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona ([Sentenza n. 15022 del 2005](#) e n. [23918 del 2006](#)).

6. Un unico criterio di liquidazione: le Tabelle di Milano

Il percorso della giurisprudenza di legittimità avviato nel 2008 culmina con la [sentenza della Cassazione n. 12408 del 2011](#) che - ribadendo il criterio della onnicomprensività del danno non patrimoniale risarcibile - ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette "tabelle di

Milano", adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte (va ricordato che il *Tribunale di Roma* non ha condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte ed adotta proprie tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, diverse da quelle di Milano).

Le Tabelle di Milano sono le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2008, hanno previsto una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale in termini di dolore, sofferenza soggettiva.

Si tratta della **liquidazione congiunta** dei danni liquidati a titolo di **danno biologico** (standard e personalizzato per particolari condizioni soggettive) e di **danno morale**.

Le tabelle di Milano incrociando fasce di età del danneggiato e punti di invalidità, individuano i valori monetari medi di tale liquidazione onnicomprensiva (valore cd. "punto") nonché percentuali di aumento "personalizzate", laddove il caso presenti specifiche, provate peculiarità. Solo in casi eccezionali, si prevede una valutazione del giudice in deroga ai valori minimi e massimi.

Analoghe tabelle quantificano il danno non patrimoniale conseguente a lesione non permanente; anche in tal caso di tratta di liquidazione congiunta di danno biologico e danno morale. Una separata tabella riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale (morte di un congiunto).

Sostanzialmente, il danno biologico "unitario" risulta, dalla giurisprudenza, attualmente superato come *summa* delle diverse tipologie di danno non patrimoniale risarcibile, sostituito dal danno non patrimoniale, complessivamente considerato come "contenitore" di tutte le componenti di danno: biologico, morale ed esistenziale.

7. Il Codice delle assicurazioni private: la previsione di una tabella unica nazionale

Tale quadro normativo-giurisprudenziale va integrato con le previsioni del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs n. 209 del 2005), il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento (d.P.R.) che, in relazione ai danni da sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una **tabella unica nazionale** (cd. T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico (omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale) per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, i valori sono dettati dallo stesso D.Lgs. n. 205, all'articolo 139). L'articolo 139 del Codice fornisce una definizione di danno biologico come lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito¹.

8. L'omnicomprensività del danno non patrimoniale: una nuova crisi?

Un più recente intervento della giurisprudenza di legittimità sembra, tuttavia, mettere in dubbio il criterio dell'omnicomprensività del danno non patrimoniale così come sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2008.

La [Cassazione, sentenza n. 20292 del 2012](#), ha, infatti, confermato una pronuncia della Corte d'Appello di Potenza che aveva riconosciuto in favore dei prossimi congiunti di un soggetto deceduto a seguito di un sinistro stradale, il risarcimento del danno esistenziale come specifica voce risarcitoria oltre a quello morale. Nella indicata decisione si sostiene che danno biologico (cioè la lesione della salute), morale (cioè la sofferenza interiore) e dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) "costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili". Per la Cassazione tale conclusione, tuttavia,

¹ E' opportuno segnalare che gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni sono oggetto di significative modifiche da parte dei commi da 17 a 19 dell'articolo 1 [dell'AS 2085-B](#)- Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

non contrasta con il principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, "giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (in senso conforme, [Cassazione, Sez Lavoro, sentenza n. 9770 del 2013](#)).

Secondo la sentenza n. 20292 del 2012 le Sezioni Unite non hanno mai predicato un principio di diritto volto alla soppressione per assorbimento, *ipso facto*, del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie. Fermo restando, quindi, la liquidazione del danno sotto l'unica voce danno non patrimoniale, la sentenza rivendica l'autonomia del danno morale rispetto sia a quello biologico che a quello esistenziale (dinamico relazionale), predicabile pur in assenza di un danno alla salute.

Il contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge si compone di due articoli e di due allegati.

L'**articolo 1** introduce l'articolo 84-*bis* nelle disposizioni di attuazione del codice civile (**comma 1**).

Il nuovo articolo 84-*bis* prevede che il danno non patrimoniale derivante tanto dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto dalla perdita del rapporto di tipo familiare, deve essere **liquidato** dal giudice, con **valutazione equitativa**, sulla base delle tabelle A e B (di cui agli allegati 1 e 2) che vengono allegare alle disposizioni di attuazione del codice civile (**comma 2**). La disposizione prevede un aggiornamento annuale degli importi indicati nelle tabelle - con decreto del Ministro della salute - in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50% dovendo motivare la propria decisione.

L'**articolo 2** del provvedimento detta una **disciplina transitoria** relativa all'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'en-

trata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data: non sia stato ancora determinato in via transattiva, oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

Quanto alle **tabelle allegate**, si tratta sostanzialmente delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. La Camera dei deputati è intervenuta infatti sulla sola tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell'unione civile.

a cura di: C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Disegni di legge AA.SS. nn. 2304 e 2355-A "Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei due-mila anni dalla morte di Ovidio" \(n. 171 - giugno 2017\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> - leggi e documenti - dossier di documentazione. Servizio studi - note brevi

www.senato.it